

CONTRATTO DI FORNITURA

Contratto per la fornitura di n. 1 autobus per servizi _____ di

tipo

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in _____, nella sede della

Via _____

tra

la Società _____, con sede legale in _____ via

_____ C.F. e partita

I.V.A. _____, in seguito denominata per brevità "**società affidante**",

rappresentata da _____, in qualità di

_____, come risulta da

_____;

e

l'Impresa _____ con sede legale a _____ in via

_____ n. _____, codice fiscale _____ partita I.V.A.

_____, in seguito indicata per brevità "**Impresa**", rappresentata

nel presente atto dal Sig. _____, nato a _____, il

_____, in qualità di _____, come risulta dalla

documentazione allegata.

PREMESSO:

che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale n. .1022 del 22

novembre 2005, pubblicata nel BUR della Regione Lazio del 30/12/2005, parte I, n.

36, nonché con la determinazione n. B1838 del 5 giugno 2006, pubblicata nel BUR

della Regione Lazio del 20 giugno 2006, supplemento 2 al n. 17 ha riconosciuto in

favore dell'impresa affidante un contributo per l'acquisto di autobus nuovi in sostituzione di quelli vetusti, previo svolgimento di gara per l'individuazione del fornitore;

che in data _____ è stata esperita gara di appalto risultando aggiudicataria l'Impresa ----- con sede in _____, Via _____ n. _____ giusto verbale della Commissione di gara del ----- approvato dalla stazione appaltante in data -----;

che l'Impresa ha prodotto la cauzione definitiva nei termini e con le modalità previste dal bando e dal disciplinare di gara;

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto appresso.

ART. 1 (PREMESSE E NORME REGOLATRICI)

1. Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolato:

a) dalle clausole del presente atto;

b) dalle disposizioni del bando di gara, dalla lettera di invito, dal capitolato speciale e dal capitolato tecnico, parte integranti e sostanziali del presente contratto;

c) dalle disposizioni di cui alla deliberazione della Regione Lazio n. _____ del _____ e della determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale dei trasporti n. _____

d) dalle disposizioni delle L.L.R.R. Regione Lazio nn. 45/1982 e 48/1988, 30/1998, dalla deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.1022 del 22 novembre 2005, pubblicata nel BUR della Regione Lazio del 30/12/2005, parte I, n. 36, nonché dalla determinazione n. B1838 del 5 giugno 2006,

pubblicata nel BUR della Regione Lazio del 20 giugno 2006, supplemento 2

al n. 17. ;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di n.1 autobus per servizi pubblici di linea del Comune di Bagnoregio di tipo _____ come dettagliatamente specificato nel capitolato tecnico e nell'offerta dell'Impresa.

2. Gli autobus dovranno essere consegnati alla società affidante pronti per l'immatricolazione e cioè dotati di tutta la documentazione necessaria al collaudo per l'immatricolazione e per la messa in strada. La documentazione dovrà essere completa anche di quanto necessario per il conseguimento dei contributi assegnati dalla Regione Lazio.

3. L'Impresa, firmando il presente atto, dichiara che gli autobus oggetto della fornitura hanno caratteristiche coerenti con le norme vigenti della Regione Lazio in ordine alla finanziabilità dei veicoli.

4. All'appalto, per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale, si applica quanto previsto dalla normativa in materia di pubbliche forniture e, in difetto, dal codice civile.

5. Sono parte integrante del contratto l'offerta tecnica, l'offerta economica presentate dall'Impresa.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO.

1. L'importo dell'appalto ammonta ad € (Euro), oltre I.V.A., determinato in base all'offerta formulata dall'Impresa in sede di gara.

2. L'importo unitario dell' autobus oggetto del contratto è così stabilito:

a) _____;

3. Il contratto è a corpo e si intendono compensati, senza eccezione alcuna, quanto previsto dal capitolato e dal disciplinare di gara, le varie assicurazioni e qualunque altra spesa per dare completamente ultimata e finita a regola d'arte la fornitura formante oggetto del presente contratto. Tutte le spese e tasse conseguenti all'aggiudicazione, quelle per la stipula del presente contratto, quelle relative alla cessione di credito, alla omologazione e collaudo presso la MCTC e all'iscrizione al vincolo prevista dall'art.10 della L.R.45/82 e 48/88 e dalla accettazione della stessa da parte del Pubblico Registro Automobilistico sono a carico della impresa aggiudicataria.

4. I prezzi offerti sono fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

ART. 4 - ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

1. L'Impresa effettuerà le consegna dell'autobus secondo le scadenze indicate nella propria offerta, tenendo conto che la fornitura dovrà essere completamente ultimata nel termine di (.....)

ART. 5 – PROROGHE E VARIAZIONI DI FORNITURA

1. I termini di cui all'articolo 4 sono improrogabili, salvo specifico accordo fra le parti.
2. Qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, fatti non imputabili all'Impresa turbino o facciano sospendere la normale attività, i termini fissati per l'esecuzione della fornitura potranno essere prorogati, a richiesta dell'Impresa, solo nella misura che la società affidante riterrà giustificata dagli eventi stessi.

3. Le parti potranno concordare variazioni di fornitura sia nei limiti dell'importo posto a base d'asta, sia in aggiunta nel limite di 1/5 del valore dell'appalto. Il corrispettivo delle variazioni di fornitura è concordato fra le parti in conformità all'aggiudicazione.

ART. 6 – PENALI E INTERESSI, CESSIONE CREDITI.

1. La penale da applicare per ogni giorno di ritardo dalla data di impegno di consegna è pari al 3 per mille dell'ammontare complessivo compreso di iva corrispondente al mezzo consegnato.

2. In ogni caso, la società affidante potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. L'importo complessivo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione della emissione del titolo di spesa a saldo o del primo pagamento successivo.

4. E' ammessa la cessione del credito in conformità alle disposizioni cui al codice degli appalti. In tal senso la stazione appaltante da con la sottoscrizione del contratto esplicito assenso.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

1. E' obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione del contratto, tutte le misure atte a garantire l'incolumità del personale comunque interessato; rimane pertanto stabilito che la stessa assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e/o danni.

2. L'Impresa si assume inoltre la piena responsabilità per danni a persone e a cose della società affidante o di terzi per fatto dell'Impresa e dei suoi dipendenti nell'espletamento del contratto, tenendo perciò sollevate ed indenne la società affidante da qualsiasi pretesa. L'impresa ha tenuto conto nell'offerta degli oneri obbligatori per la sicurezza, rispetta le norme previste in materia, volendo tenere indenne la società affidante da ogni responsabilità in merito.

3. L'Impresa è obbligata, prima della sottoscrizione del presente contratto, a nominare un responsabile della commessa, il quale dovrà tenere i rapporti con la società affidante. Di tale nomina dovrà essere data formale comunicazione alla società appaltante.

ART. 8 - VINCOLI NORMATIVI

1. L'Impresa dichiara di conoscere e di ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di lavorazioni su autobus, o che abbiano, comunque, attinenza o siano applicabili nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 9- GARANZIA, MANUTENZIONE E COLLAUDI

1. L'Impresa garantisce la fornitura per _____ come da offerta in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'Impresa garantisce la manutenzione della fornitura come da offerta e in base agli usi e alle norme in materia di veicoli nuovi.

3. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle norme della Regione Lazio in materia di collaudo tecnico amministrativo dei mezzi (L.R. 48/1988 e L.R. 45/1982), impegnandosi ad osservarle scrupolosamente ed a prestare la dovuta collaborazione per tali finalità.

ART. 10 - PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto specificato in sede di offerta da parte dell'Impresa e specificatamente:

a) 95% dell'importo della fornitura con un massimo di €.92.344,71, tramite cessione di credito irrevocabile del finanziamento dell'importo di €. 184.689,42 ottenuto dalla Regione Lazio con determinazione n° B 1838 del 05/06/2006 pubblicata sul B.U.R.L. del 20/06/2006. La cessione di credito sarà sottoscritta a favore del fornitore all'atto della sottoscrizione del contratto;

b) L'iva totale della fornitura e la restante somma verrà liquidata, con risorse proprie, a 60 giorni dalla consegna dell'autobus;

ART. 11 - CAUZIONE

1. La cauzione, dell'importo di € (Euro.....), pari al 10% dell'importo contrattuale netto, e' costituita mediante _____ n. _____ in data della _____, Agenzia di _____, ovvero _____.

2. La cauzione sarà svincolata con l'osservanza delle modalità specificate nel disciplinare di gara.

3. L'Impresa e' tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui la società appaltante abbia eventualmente dovuto valersi durante l'esecuzione del contratto.

ART. 12 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'Impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. La fornitura di cui al presente contratto dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte e l'Impresa dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo dalla società affidante.

2. In caso di contestazioni, l'Impresa è tenuta ad osservare le modalità dettate per l'iscrizione delle riserve in materia di opere pubbliche.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora l'Impresa non provveda all'esecuzione della fornitura nei modi e tempi

prefissati, non rispetti gli ordini impartiti per iscritto, o si renda colpevole di gravi inadempienze, la società affidante si riserva il diritto di risolvere il contratto, a spese ed in danno dell'Impresa stessa.

2. I maggiori oneri dipendenti dalla stipula di un nuovo contratto sono a carico dell'Impresa.

3. La società affidante, inoltre, si riserva la facoltà di recedere in qualunque tempo dal contratto.

ART. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'Impresa elegge il proprio domicilio in

ART. 16 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Sono vietati la cessione del contratto ed il subappalto.

ART. 17 - CONTROVERSIE

1. In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del contratto, le parti sono tenute a compiere un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

Nel caso in cui tale tentativo non dia esito positivo, le parti sottopongono l'oggetto del dissenso ad una commissione conciliativa composta da tre membri nominati, uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'intesa tra le stesse.

2. Ove le controversie insorte fra la società affidante e l'Impresa in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del contratto di fornitura, non siano risolte ai sensi del comma 1, possono essere risolte, ai sensi degli articoli 810 c.p.c. e s.s., da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'intesa tra le stesse, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

3. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo, il contratto di fornitura rimane valido e le prestazioni vengono

eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

4. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il contratto di fornitura di cui al presente appalto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Viterbo.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese di registrazione del contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. A tal fine, l'Impresa dichiara che le prestazioni oggetto della fornitura sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 38 del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ALLEGATI:

1)

2)

3)

L.C.S.

firme